



COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE
PALAZZO GONZAGA, VIA CESARE BATTISTI 4
46043 Castiglione delle Stiviere (Mn)



SINDACO: Avv. Fabrizio Paganella	SEGRETARIO COMUNALE: Dott. Guido Perghem	ASSESSORE ALL'URBANISTICA: Avv. Giuseppe Grasso	DIRIGENTE AREA URBANISTICA: Arch. Paolo Porta
-------------------------------------	---	--	--

**PARCO LOCALE DI INTERESSE SOVRACOMUNALE
(PLIS) – COLLINE MORENICHE
COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE**

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 12 DICEMBRE 2007
N. 8/6148

DELIBERAZIONE GIUNTA PROVINCIALE 15 SETTEMBRE 2005
N. 238

REDAZIONE DEL PROGRAMMA PLURIENNALE DEGLI INTERVENTI,
DEL PIANO ATTUTATIVO E DEL REGOLAMENTO D'USO DEL PARCO
LOCALE DI INTERESSE SOVRACOMUNALE (PLIS) DEL COMUNE DI
CASTIGLIONE DELLE STIVIERE

punto 1: FASE ANALITICA
Introduzione



Ns. riferimento archiviazione: 26-08	data: Febbraio 2010	scala: ---
---	------------------------	---------------

RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA

elaborato:
RELAZIONE

+4	Arch. Mirko Boseggia	Arch. Emanuele Morandi	Dott. Giuliano Donaera	Dott.ssa Alessandra Rutto	Sig. Nicola Bartolucci
-----------	-------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------------	---------------------------

R-i01

INDICE

INQUADRAMENTO GENERALE

INTRODUZIONE	pag. 2
INQUADRAMENTO NORMATIVO	pag. 3
PLIS: UNA NUOVA CONNESSIONE	pag. 4
ASPETTI GIURIDICI E PROCEDURALI	pag. 4
POTENZIALITA' DEL PLIS	pag. 4

COSTITUZIONE DEL PLIS

LE PROCEDURE PER L'ISTITUZIONE DI UN PLIS	pag. 6
CRITERI PER DEFINIRE IL PERIMETRO DI UN PLIS	pag. 6
RUOLO DELLA PROVINCIA	pag. 6
PROCEDURE PER IL RICONOSCIMENTO DI UN PLIS	pag. 8
CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO DI UN PLIS	pag. 8
PROCEDURE PER INTRODURRE MODIFICHE AD UN PLIS SUCCESSIVAMENTE AL SUO RICONOSCIMENTO	pag. 8

GESTIONE DEL PLIS

PROCEDURE PER DEFINIRE IL PIANO DI GESTIONE DI UN PLIS	pag. 9
PROCEDURE PER DEFINIRE LA FORMA DI GESTIONE DI UN PLIS	pag. 9
COMPITI DELL'ENTE GESTORE	pag. 9
ATTRIBUZIONE DELLE RISORSE	pag. 10

PIANIFICAZIONE DEL PLIS

STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE	pag. 11
PROCESSO DI PIANIFICAZIONE	pag. 11
CONTENUTI DEI DOCUMENTI DI PIANIFICAZIONE	pag. 11

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE	pag. 13
---------------------------	---------

INQUADRAMENTO GENERALE

INTRODUZIONE

In Lombardia i parchi locali di interesse sovracomunale (PLIS) trovano il loro punto d'inizio in modeste aree di verde pubblico attrezzato, ma in seguito si sono estesi soprattutto alla difesa e riprogettazione paesistica di aree agricole interstiziali rispetto all'espansione dell'edificato, e sono rivolti alla conservazione e alla valorizzazione di spazi aperti anche attraverso la creazione di aree attrezzate a servizio delle comunità locali.

In tale ottica recentemente sono stati proposti alcuni parchi locali, in zone nelle quali il rapporto tra le strutture urbane in affaccio, l'uso agricolo dei suoli, la ricostruzione del paesaggio e degli aspetti ecologici dei collegamenti tra sistemi naturali, costituiscono il tema dominante, accompagnati da iniziative e interventi per la fruizione da parte dei cittadini.

La complessità dell'esperienza dei parchi lombardi e il dibattito tuttora aperto sul contributo che essi possono dare alla difesa dell'ambiente e allo sviluppo sostenibile suggeriscono un'impostazione del documento che parta da un bilancio sintetico di efficacia delle aree protette, per poi fornire un contributo alla ridefinizione dei principi della politica provinciale dei PLIS.

La difficoltà incontrata dai parchi regionali a promuovere azioni di valenza strategica sul territorio in rapporto di cooperazione con le altre istituzioni e le società insediate, ha determinato un diffuso atteggiamento difensivo degli enti gestori, con la tendenza a compensare la propria debolezza operativa moltiplicando i momenti di controllo amministrativo, che sembrano attribuire all'istituzione parco poteri concreti e certezze nei rapporti con gli altri soggetti operanti sul territorio, sia pure "a valle" dei singoli progetti puntuali, non riuscendo ad influire positivamente "a monte", modificando i processi generali di trasformazione del territorio di lunga durata.

Accanto al problema dello squilibrio dei contenuti tra i diversi strumenti di pianificazione dei parchi e livelli di responsabilità provinciale e locale, deve essere attentamente valutato il problema dell'efficacia dei PLIS, da perseguire tramite la costruzione di reti e sinergie tra enti parco e soggetti del partenariato.

In questo quadro i PLIS rivestono una grande importanza strategica all'interno delle politiche di tutela e riqualificazione territoriale, rappresentando fondamentali elementi di connessione e integrazione tra il sistema delle aree regionali protette e il sistema del verde urbano, permettendo la tutela e la riqualificazione di aree a vocazione naturalistica e agricola, la conservazione della biodiversità, la creazione di corridoi ecologici, la valorizzazione del paesaggio, la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico-architettonico, lo sviluppo di percorsi per la fruizione lenta del territorio e il recupero di aree urbane degradate. Allo stesso tempo, il fatto che i PLIS non presentino generalmente valori naturalistici di rilievo assoluto, permette molte più possibilità di dialogo tra i diversi soggetti coinvolti.

Il consolidamento di alcune di queste iniziative e la loro messa in rete mediante la formazione di un sistema di percorsi ciclabili, consente, per quanto un po' lentamente, di ridistribuire la domanda di spazi verdi accessibili e di allentare conseguentemente la

pressione esercitata sui pochi parchi esistenti strutturati ed effettivamente protetti. In questo senso i PLIS si rivelano strumenti per la pianificazione e la gestione del territorio, adatti a operare in ambiti differenti da quelli dei Parchi regionali, con una notevole valenza strategica indirizzata alla costruzione di un sistema regionale integrato di aree verdi.

I PLIS rappresentano l'espressione diretta della volontà delle popolazioni locali, che si concretizza nella definizione degli obiettivi di tutela, valorizzazione e riequilibrio territoriale, oltre che nell'individuazione dell'area destinata a parco all'interno degli strumenti urbanistici comunali.

Grazie al ruolo centrale assunto dalle Amministrazioni comunali, alle quali viene attribuita l'iniziativa e la conseguente decisione di istituire il PLIS, questa tipologia di area protetta diviene un elemento cardine per le politiche territoriali e ambientali alla scala locale, nell'ottica innovativa di una politica di riqualificazione e valorizzazione che si origina dal basso.

In tal senso i PLIS possono rappresentare, per i Comuni proponenti e per la stesse Province, ambiti nei quali convogliare prioritariamente capacità progettuali e concreti interventi volti alla qualificazione degli spazi di contesto delle città che compongono la regione urbana

INQUADRAMENTO NORMATIVO

I PLIS sono previsti dall'art. 34 della L.R. 30 novembre 1983 n.86 e successive modificazioni (legge quadro sulle aree regionali protette). Con la L.R. 5 gennaio 2000 n.1, all'art. 3 comma 58 vengono delegate alle province le funzioni in materia di PLIS, relative a:

- Riconoscimento dei parchi su iniziativa e proposta dei comuni interessati;
- Determinazione delle modalità di pianificazione e gestione dei parchi;
- Erogazione contributi agli enti gestori dei parchi.

Inoltre al comma 58 bis del sopra ricordato art. 3 si afferma che alle varianti degli strumenti urbanistici generali dirette alla perimetrazione e regolamentazione dei PLIS, si applicano le disposizioni del capo 1, titolo 1 della L.R. 23 giugno 1997, n.23 purché tali varianti non comportino modifiche della zonizzazione del territorio. La Giunta Regionale con delibera del 1 ottobre 2001-n. 7/6296 ha attuato la delega ed approvato contestualmente come parte integrante della delibera la circolare che fissa i criteri e le procedure per il riconoscimento dei PLIS, nonché le relative modalità di pianificazione e gestione degli stessi. Tali criteri e procedure sono stati successivamente modificati con Deliberazione di Giunta della Regione Lombardia 12 dicembre 2007 n° 8/6148.

PLIS: UNA NUOVA CONNESSIONE

Il concetto di PLIS è introdotto nell'ordinamento regionale con l'art. 34 della Legge Regionale n° 86 del 30/11/1983, l'istituto del PLIS è inteso come elemento di connessione tra il verde urbano e la rete ecologica regionale, rappresentando una barriera contro l'urbanizzazione, al fine di tutelare le aree a vocazione agricola (Zone E ed F, aree periurbane), le aree di valore paesaggistico-ambientale, e aree non soggette a trasformazione urbanistica, le aree a verde e corridoi ecologici.

Si distingue dalle altre forme di pianificazione del territorio in quanto espressione della

volontà locale di salvaguardia e valorizzazione le peculiarità paesistiche del proprio territorio.

Riconoscere al parco il carattere di "sovracomunale" è compito della provincia. Tale caratteristica si manifesta se l'interesse è superiore a quello della collettività locale. L'inserimento dell'area del parco nella rete ecologica regionale e provinciale (PTCP) implica la valenza sovracomunale.

ASPETTI GIURIDICI E PROCEDURALI

Il Vincolo che pone sul territorio l'istituzione di un PLIS è di carattere locale, e non implica necessariamente di cui all'art. 142 comma 1 lettera f del D. Lgs 22 Gennaio 2004 n° 42, e non comporta il divieto automatico dell'esercizio venatorio, ai sensi della L. 157/92.

Il PLIS trova la sua previsione nello strumento urbanistico comunale, nel caso di Castiglione nel PGT.

- Documento di Piano: individua il perimetro, le emergenze naturalistiche, paesaggistiche e storiche; e definisce i criteri d'intervento dove ammesso.
 - Piano delle Regole: norma le aree incluse nel perimetro.
 - Piano dei Servizi: disciplina l'uso delle aree a verde e dei corridoi ecologici.
- E' incompatibile l'inserimento di aree commerciali, industriali ed artigianali.

POTENZIALITA' DEL PLIS

Nella bibliografia consultata l'ambiente rurale interessato dal PLIS è inteso come spazio dotato di infrastrutture naturali, e le sue finalità sono:

- Contribuire alla realizzazione della rete ecologica;
- Creare delle fasce tampone attorno alle aree di maggiore valenza naturalistica;
- Mantenere e valorizzare i caratteri tipici delle aree rurali;
- Tutelare le presenze monumentali, le antiche architetture rurali, i percorsi, le cappelle votive, le reti irrigue, i fontanili...;
- Realizzare nuove forestazioni;
- Favorire la fruizione del territorio;
- Promuovere le attività didattiche.

Per l'area del parco di Castiglione delle Stiviere, già vissuto e considerato tale dalla popolazione locale, l'identificazione giuridica a PLIS è quasi un atto dovuto. Aspetto da non sottovalutare è la sua estensione di circa 12 Km² su un territorio di circa 42 Km².

COSTITUZIONE DI UN PLIS

LE PROCEDURE PER L'ISTITUZIONE DI UN PLIS

L'individuazione dell'area deve essere prevista dai P.G.T. o da loro varianti, comunque approvati, che perimetrino la medesima quale "Parco locale di interesse sovracomunale ai sensi dell'articolo 34 della L.R. 86/83".

Gli enti interessati si coordinano pertanto al fine di definire:

- il perimetro del parco;
- una normativa comune di salvaguardia.

CRITERI PER DEFINIRE IL PERIMETRO DI UN PLIS

I confini debbono essere costituiti il più possibile da linee fisiche naturali (terrazzamenti, crinali ecc.) e/o artificiali (ad es. strade, sentieri, recinzioni, cortine edificate ecc.), mentre gli eventuali corsi d'acqua, siepi naturali e fasce boschive debbono essere inclusi nel perimetro per costituire importanti elementi connettivi.

Le destinazioni urbanistiche compatibili con il parco sono quelle corrispondenti alle zone omogenee "E" e "F" e zone assimilabili. Tuttavia, poiché in taluni casi può risultare difficile individuare vaste zone omogenee "E" o "F" continue, potranno essere comprese anche aree destinate a "spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport", sempre che le previsioni urbanistiche a esse riferite comprendano solo interventi di basso impatto ambientale senza consistenti aumenti di volumetria.

L'omogeneità delle zone adibite a parco non va intesa in senso assoluto, per cui all'interno del perimetro del parco potranno essere presenti anche aree aventi una destinazione urbanistica diversa, purché non snaturino la valenza paesistico-ambientale dell'area.

Devono comunque essere escluse dal parco le nuove zone da destinare a insediamenti residenziali, artigianali, industriali e commerciali, in quanto tali previsioni funzionali sono manifestamente incompatibili con esso.

All'interno del perimetro possono essere compresi riserve naturali o monumenti naturali, ferma restando l'applicazione agli stessi di quanto previsto dalla L.R. 86/83.

RUOLO DELLA PROVINCIA

Con le nuove valenze naturalistiche e paesistiche attribuite dalla legge Bassanini alla pianificazione provinciale, al PTCP spetta il compito di rappresentare le esigenze generali di difesa, gestione e sviluppo del paesaggio e dell'ambiente, orientando gli interventi dei Comuni in materia di uso del suolo e di reti ecologiche. I PLIS, infatti trovano la loro collocazione ideale all'interno di un movimento dal basso verso l'alto di costruzione empirica di brani della rete ecologica provinciale, in risposta a un simmetrico movimento dall'alto verso il basso del PTCP, finalizzato alla ricucitura organica dei vari interventi sul territorio.

I PLIS si collocano strategicamente nella pianificazione territoriale provinciale quali elementi di connessione tra le aree protette regionali e le aree verdi di tipo urbano a vario titolo denominate. Essi inoltre assolvono a una importante funzione di tutela e conservazione di aree che per la loro posizione correrebbero il rischio, a fronte di ulteriori urbanizzazioni, di essere completamente saldate dai fronti urbani.

In quest'ottica il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale individua, i PLIS già istituiti e, sulla base delle proposte delle Amministrazioni comunali, quelle porzioni di territorio per le quali si propone l'istituzione di nuovi ambiti di tutela.

In tal senso l'attuale PTCP individua nel complesso una serie di ambiti territoriali per i quali si ritiene opportuno l'istituzione di nuovi PLIS o l'ampliamento di PLIS esistenti, che vanno a comporre, insieme ad altri elementi, il quadro provinciale del sistema paesistico-ambientale.

Gli indirizzi del PTCP mirano alla creazione di un sistema di connessioni, attraverso percorsi ciclopedonali ed equestri, corridoi ecologici e interventi paesistici lungo i corsi d'acqua, che mettano in relazione tali aree con i Parchi regionali, le aree per la fruizione, i parchi urbani e i luoghi di interesse storico-architettonico.

Gli elaborati del PTCP sono da assumere quali strumenti fondamentali di informazione e conoscenza ai fini di produrre la documentazione necessaria alle istruttorie di riconoscimento e pianificazione dei PLIS.

Il PTCP costituisce infatti il supporto per determinare il quadro generale di riferimento per la definizione dei caratteri territoriali che in sede di istruttoria devono essere valutati dalla Provincia.

Il ruolo pianificatorio della Provincia non si esaurisce nella definizione degli obiettivi generali e delle strategie per la tutela dell'ambiente, ma deve anche incaricarsi di coordinare, programmare e fornire sostegno finanziario alle azioni concrete sul territorio, attraverso il coordinamento e la promozione degli interventi di Comuni, Enti parco ed altri soggetti socio-economici.

In quest'ottica il punto di forza dell'azione della Provincia è legato alla possibilità di instaurare sinergie con altri piani di settore di competenza provinciale (Piano Cave, Piano di Indirizzo Forestale, ecc.) dai quali possono provenire risorse significative.

La Provincia su richiesta degli enti interessati e previa valutazione dei valori ambientali e paesaggistici, riconosce ai parchi istituiti dai Comuni lo status di Parco Locale di Interesse Sovracomunale;

adotta il provvedimento che fissa le modalità di pianificazione e di gestione di ciascun PLIS e l'ammissibilità all'assegnazione dei contributi finanziari.

Le competenze relative ai PLIS che incidono sul territorio di più Province sono esercitate dalle Province interessate:

- Mediante intesa sui singoli provvedimenti da adottare;
- Overo mediante la stipulazione di apposita convenzione;
- Overo mediante il ricorso a qualunque altra forma di esercizio associato di funzioni prevista dall'ordinamento vigente.

PROCEDURE PER IL RICONOSCIMENTO DI UN PLIS

Gli enti che hanno provveduto a istituire un parco ne chiedono il riconoscimento alla

Provincia o alle Province interessate.

Verificata la sussistenza dei requisiti previsti la Provincia, o le Province interessate, con proprio provvedimento, riconoscono come PLIS il parco istituito dagli enti locali.

CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO DI UN PLIS

Il principale criterio di valutazione è rappresentato dal valore paesaggistico-ambientale dell'area rapportato al contesto territoriale circostante. Accanto a parchi di alto valore ambientale potranno sussistere aree che necessitano di ricostruzione ambientale, soprattutto se situate in contesti altamente degradati e urbanizzati, per i quali la tutela delle aree non edificate costituisce elemento di riequilibrio territoriale.

Un secondo criterio è rappresentato dagli obiettivi. Occorre infatti che gli enti proponenti si impegnino formalmente con una concreta proposta di interventi idonei a creare le condizioni effettive per la realizzazione, la tutela, la conservazione, la valorizzazione e la fruizione educativo-ricreativa del PLIS, in sintonia con le peculiarità e le emergenze paesaggistico-ambientali dell'area.

L'interesse sovracomunale non dovrà essere dimostrato dai proponenti qualora l'area sia stata individuata come vocata a parco nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.

La sovracomunalità non coincide necessariamente con l'intercomunalità: è sufficiente che l'interesse sia chiaramente superiore a quello della collettività che risiede in un solo Comune.

PROCEDURE PER INTRODURRE MODIFICHE AD UN PLIS SUCCESSIVAMENTE AL SUO RICONOSCIMENTO

Nel caso in cui un Comune, rivedendo il proprio strumento urbanistico, apporti consistenti modifiche ai confini, alle norme tecniche di attuazione e/o alla destinazione delle aree di un PLIS già riconosciuto, la Provincia, qualora non ravvisi più la sussistenza dei requisiti previsti dalla presente circolare, potrà revocarne il riconoscimento.

In ogni caso il Comune è tenuto a comunicare le variazioni al competente ufficio della Provincia, anche ai fini dell'aggiornamento della cartografia.

GESTIONE DEL PLIS

PROCEDURE PER DEFINIRE IL PIANO DI GESTIONE DI UN PLIS

La Provincia determina, con proprio provvedimento, le modalità di pianificazione e di gestione del PLIS, tenendo conto anche della relazione allegata alla richiesta di riconoscimento. Nel caso di PLIS interprovinciali, tale provvedimento verrà emesso secondo le modalità concordate di esercizio associato delle funzioni.

PROCEDURE PER DEFINIRE LA FORMA DI GESTIONE DI UN PLIS

Contestualmente all'istituzione, gli enti promotori individuano la forma di gestione. Se l'area ricade totalmente nel territorio di un solo Comune, quest'ultimo assume direttamente il ruolo di ente gestore, senza la necessità di dar vita a un nuovo soggetto giuridico.

Quando il parco nasce invece per iniziativa e interessa il territorio di più Comuni, occorre individuare la più idonea forma di gestione scegliendo tra quelle previste dal testo unico sugli enti locali approvato con D.Lgvo 18 agosto 2000, n. 267 (convenzione, consorzio ecc.).

GESTIONE DEL PLIS

I compiti dell'ente gestore e dei comuni sono:

- Approva il Programma Pluriennale degli Interventi (Consiglio Comunale);
- Approva il regolamento d'uso (Consiglio Comunale);
- Assicura servizi di informazione e di promozione;
- Aggiorna gli strumenti di pianificazione;
- Sviluppa forme di collaborazione (agricoltori, Comuni confinanti, ed altri enti);
- Rendiconta annualmente alla Provincia;
- Stanzia annualmente le risorse finanziarie sufficienti a garantire la dotazione umana e strumentale. (normativa sinergica: DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 12 DICEMBRE 2008 – N. 8/8757 Linee guida per la maggiorazione del contributo di costruzione per il finanziamento di interventi estensivi delle superfici forestali)

COMPITI DELL'ENTE GESTORE

All'ente gestore compete la vigilanza sul territorio del parco, con il concorso del Servizio Volontario di Vigilanza Ecologica, previa intesa con la Provincia o la Comunità Montana competente per territorio.

L'ente gestore redige il Programma Pluriennale degli interventi, sulla base del provvedimento di pianificazione della Provincia, che in linea di massima prevede:

- Il rilievo delle valenze geologiche (geomorfologiche, idrologiche, litologiche), biologiche (zoologiche, floristiche, vegetazionali), paesaggistiche e storiche;
- Il rilievo della rete idrica naturale e artificiale, con particolare riferimento alle sorgenti;
- L'analisi della viabilità a servizio dell'attività agricola e a della fruizione del parco;
- Le modalità per la conservazione e il recupero degli ambienti naturali e seminaturali esistenti;
- La salvaguardia del paesaggio agricolo;
- L'utilizzo di specie vegetali e faunistiche autoctone, con preferenza per i genotipi locali;
- Le azioni per il recupero, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio rurale, storico e architettonico, comprensivo delle aree di pertinenza;
- Il recupero dal punto di vista ambientale, idrogeologico ed eventualmente ricreativo delle aree degradate o soggette a escavazione tramite interventi di naturalizzazione;
- La fruizione ricreativa, didattica e culturale;
- Il raccordo con le aree protette limitrofe attraverso la creazione e/o il mantenimento di corridoi ecologici e di percorsi di fruizione;
- La mitigazione e la compensazione ambientale delle infrastrutture con impatto territoriale significativo;
- La promozione di forme di collaborazione con gli agricoltori, per mantenere o (re)introdurre le colture tradizionali e/o biologiche, e con gli enti e i privati, anche tramite convenzioni, per favorire la fruizione pubblica delle aree attrezzate all'interno del parco;
- L'approvazione, da parte dell'ente gestore e in accordo con le altre amministrazioni eventualmente interessate, di uno o più regolamenti del parco.

Il Programma Pluriennale dovrà contenere l'indicazione di massima delle risorse finanziarie necessarie.

ATTRIBUZIONE DELLE RISORSE

Con l'approvazione, da parte della Provincia o delle Province, del Programma Pluriennale degli interventi, il PLIS viene ammesso al piano annuale di riparto dei contributi per la gestione del parco e la realizzazione degli interventi.

PIANIFICAZIONE DEL PLIS

STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE

Gli strumenti attuativi del PLIS sono 3:

- **PROGRAMMA PLURIENNALE DEGLI INTERVENTI:** non è un piano strategico e vincolistico, ma ha funzione programmatica e strategica. Individua le opere e le azioni, indicando le risorse finanziarie necessarie e le modalità di finanziamento. Ha valenza minima di tre anni e può essere aggiornato annualmente. Deve essere acquisito un parere preliminare dalla Provincia sulla bozza.
- **PIANO ATTUATIVO:** deve essere conforme allo strumento urbanistico e serve per meglio precisare le destinazioni urbanistiche e tutte le regole per il governo del territorio. La provincia esprime un parere sulla proposta di Piano Attuativo, per verificare la rispondenza agli obiettivi e indicazioni del Parco, del PTCP e della Regione Lombardia.
- **REGOLAMENTO D'USO:** attiene alle modalità d'accesso e fruizione, agli interventi sulla vegetazione, ecc...

PROCESSO DI PIANIFICAZIONE

Il processo di pianificazione che porta alla redazione degli strumenti prima descritti, si realizza attraverso due fasi successive, una di analisi e una propositiva.

La prima si articolerà in base ai seguenti contenuti:

- Rilievo delle valenze paesaggistiche e storiche;
- Rilievo del contesto territoriale;
- Ricognizione della pianificazione settoriale;
- Rilievo delle valenze geologiche;
- Rilievo delle valenze naturalistiche.

Le linee di sviluppo della seconda fase, dovrà tenere conto dei seguenti contenuti minimi:

- Azioni di recupero, conservazione e valorizzazione del patrimonio;
- Azioni di ricostruzione degli habitat;
- Utilizzo di specie vegetali e faunistiche autoctone;
- Sistema di percorsi pedonali e ciclabili;
- Mitigazione e compensazione ambientale delle infrastrutture;
- Norme morfologiche (per recinzioni, serre, ecc.);
- Ecc...

CONTENUTI DEI DOCUMENTI DI PIANIFICAZIONE

Il percorso di pianificazione territoriale del PLIS dovrà tenere conto delle logiche di continuità (quelle espresse ad esempio dal sistema della viabilità storico-paesaggistica o dai sistemi del verde e della rete idrica) e delle relazioni esistenti o potenziali con il più vasto contesto territoriale.

La pianificazione prevede due diverse fasi strettamente correlate e consequenziali: una fase analitica e una fase propositiva; in questa seconda fase propositiva, con riferimento a PLIS intercomunali e interprovinciali, si inserisce il documento di PA.

Fase analitica

La fase analitica concerne:

- L'analisi di dettaglio delle componenti ambientali e antropiche finalizzata alla comprensione delle
- Caratteristiche generali e agli approfondimenti tematici specifici per l'area destinata a parco locale
- L'individuazione e la valutazione dei caratteri strutturali del sistema paesistico-ambientale e delle sue dinamiche

Fase Propositiva

La fase propositiva concerne:

- La formulazione di una proposta, che verrà attuata attraverso il programma pluriennale degli interventi, in coerenza alle esigenze di tutela e valorizzazione del territorio destinato a parco locale e nel rispetto dei valori individuati;
- Un'eventuale ulteriore fase di controllo con simulazioni a diverse soglie temporali (anche utilizzando schemi grafici, tabelle, grafici,...).

Le cartografie necessarie, dovranno assumere come base cartografica la cartografia regionale C.T.R. 1/10.000 in formato raster. La scala di rappresentazione degli elaborati riferiti alla fase analitica e alla fase propositiva dovrà rispondere al criterio di efficacia della rappresentazione e di adeguatezza rispetto al livello di dettaglio affrontato. In generale gli elaborati saranno redatti alla scala 1/5.000 o 1/2000 (salvo tavole di inquadramento generale a scala superiore). Il livello di dettaglio dovrà assumere quanto meno, quale scala adeguata di rappresentazione, quella corrispondente alla cartografia catastale e fotogrammetrica del territorio comunale. E' inoltre opportuno prevedere l'elaborazione del piano anche su base informatizzata sia per la documentazione testuale che cartografica.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

I PLIS, in quanto elementi di integrazione del più ampio sistema delle aree protette, rivestono un ruolo di importanza strategica all'interno della pianificazione paesistico-ambientale di area vasta. Proprio per questo è opportuno svolgere un'attenta attività di analisi e pianificazione, consapevole dei valori, delle risorse e delle sensibilità paesistiche presenti, in grado di fare emergere la specifica caratterizzazione dei territori destinati a parco locale. In tal modo sarà possibile orientare correttamente le programmazioni e gli interventi individuando obiettivi diversificati di tutela, in relazione ai diversi contesti.

Vi saranno ad esempio aree destinate a parco con valore naturalistico-ambientale intrinseco, in cui prevarranno modalità di pianificazione volte alla conservazione e alla valorizzazione e altre che si configurano quali elementi non di pregio paesistico in termini assoluti, ma di rilevanza strategica per la loro capacità di innescare processi di riqualificazione e recupero ambientale rispetto a contesti già degradati. Occorrerà quindi che i soggetti gestori dei PLIS nei loro strumenti pianificatori diano concretezza alle istanze di tutela, conservazione e recupero, emerse in relazione alle caratteristiche paesistiche e ambientali peculiari del parco.